

**REGOLAMENTO RECANTE ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE ED I MEDICI GENERICI FIDUCIARI INCARICATI DELL'ASSISTENZA SANITARIA E MEDICO-LEGALE AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE.**

**Art. 1 - Campo di applicazione**

Il presente Accordo Collettivo Nazionale regola il rapporto di lavoro autonomo ai sensi dell'art.18 c.7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e successive modificazioni, tra i medici generici fiduciari ed il Ministero della Salute per l'erogazione delle prestazioni di medicina generale e medico legali al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980 n. 620, del decreto legge 2 luglio 1982, n.402, convertito nella legge 3 settembre 1982, n. 627 e del decreto ministeriale 22 febbraio 1984.

I medici fiduciari convenzionati si attengono alle direttive ministeriali, compatibili con il presente regolamento emanate per assicurare una assistenza sanitaria e medico-legale efficace e tempestiva.

Il presente regolamento ha validità per il periodo 1° gennaio 1998 – 31 dicembre 2000.

**Art. 2 - Conferimento dell'incarico**

1 Il Ministero della salute, qualora si determini la necessità di attribuire incarichi di medico fiduciario, anche in località già sede di medico fiduciario, ne dà notizia tramite il competente ufficio SASN mediante avviso da pubblicare, per almeno quindici giorni, nell'albo della sede competente di Napoli, Genova o Trieste ed in quelli della Capitaneria di porto e della struttura periferica dell'ufficio SASN, territorialmente competenti in relazione alla località in cui l'incarico deve essere svolto.

La notizia è altresì comunicata ai Sindacati di categoria, firmatari del presente accordo e all' Ordine provinciale dei medici competente per territorio.

I medici aspiranti al conferimento dell'incarico di medico fiduciario devono inoltrare all'ufficio SASN competente, entro il termine stabilito dall'avviso pubblico, apposita domanda in carta semplice specificando i titoli accademici e di servizio posseduti, nonché altri titoli inerenti al curriculum formativo e professionale.

Nella domanda, inoltre, devono essere elencati gli incarichi professionali, l'ente per conto del quale detti incarichi vengono svolti, il luogo ove le relative prestazioni vengono rese, nonché l'esatta distribuzione delle stesse nell'arco della giornata.

Al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, i medici aspiranti all'incarico non devono di norma aver superato il cinquantesimo anno di età; devono essere iscritti all'albo professionale; devono risiedere nel luogo in cui l'incarico deve essere svolto ed ivi avere disponibilità d'idoneo ambulatorio.

Al momento del perfezionamento del rapporto convenzionale, il medico non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui al successivo articolo 3.

2. L'ufficio SASN competente procede alla valutazione comparativa dei titoli in possesso dei medici che hanno presentato domanda per il conferimento dell'incarico.

I titoli valutabili ai fini del conferimento dell'incarico sono di seguito elencati con l'indicazione del punteggio:

A - Titoli accademici e di studio (punteggio massimo: p.10)

1) diploma di laurea conseguito con voti 110/110 e 110/110 e lode p.1.00

2) diploma di laurea conseguito con voti da 105 a 109 p.0,50

- |  |        |
|--|--------|
| 3) diploma di laurea conseguito con voti da 100 a 104  | p.0,30 |
| 4) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina legale o in medicina aeronautica o spaziale: per ciascuna specializzazione  | p.3,00 |
| 5) specializzazione o libera docenza in medicina generale o discipline equipollenti ai sensi delle vigenti disposizioni: per ciascuna specializzazione o libera docenza:                         | p.2,00 |
| 6) specializzazione o libera docenza in discipline affini a quella di medicina generale ai sensi delle vigenti disposizioni: per ciascuna specializzazione o libera docenza:                     | p.0,50 |
| 7) iscrizione nell'albo professionale: per ogni anno d'iscrizione:   | p.0,20 |
| 8) attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1, comma 2, e all'art.2, comma 2, del decreto legislativo n.256/91 e delle corrispondenti norme del decreto legislativo n.368/99 | p.2,00 |

**B – Titoli di servizio (punteggio massimo p.35)**

- |   |        |
|---|--------|
| 1) attività di medico generico fiduciario, di medico generico fiduciario domiciliare o di medico generico presso un ambulatorio a diretta gestione dell'ufficio SASN: per ogni mese di attività:                    | p.0,50 |
| 2) attività di sostituzione del medico generico fiduciario, del medico generico fiduciario domiciliare o del medico generico presso un ambulatorio a diretta gestione dell'ufficio SASN: per ogni mese di attività: | p.0,40 |
| 3) attività di medico fiduciario generico di controllo o di medico specialista presso un ambulatorio a diretta gestione dell'ufficio SASN: per ogni mese di attività:   | p.0,30 |
| 4) attività di servizio svolta presso strutture sanitarie pubbliche: per ogni mese di attività:   | p.0,05 |
| 5) attività di medicina generale a rapporto convenzionale con il S.S.N., ai sensi del d.p.r. 270 del 28/07/2000: per ogni mese di attività:   | p.0,05 |
| 6) attività di servizio svolta come medico di ruolo presso altre amministrazioni pubbliche: per ogni mese di attività:  | p.0,05 |
| 7) Servizio militare di leva in qualità di ufficiale medico di complemento per un massimo di 12 mesi: per ogni mese di attività:  | p.0,05 |

Per mese di attività si intende anche ogni frazione di mese superiore a quindici giorni continuativi.

**C – Pubblicazioni, curriculum formativo e professionale, titoli vari (punteggio massimo p.5)**

Le pubblicazioni e i titoli non valutabili nei precedenti comma, nonché il curriculum formativo e professionale (partecipazione a convegni, congressi, seminari ecc.) saranno valutati per un punteggio massimo di 5 punti.

Nel caso che due medici aspiranti all'incarico raggiungano lo stesso punteggio, l'incarico sarà conferito al medico che abbia riportato un punteggio maggiore per i titoli di servizio.

3. Completata la fase di cui al precedente comma, l'Ufficio SASN trasmette, quindi, al competente Ufficio della Direzione generale delle prestazioni sanitarie e medico legali, i verbali delle operazioni compiute per le ulteriori incombenze connesse al conferimento dell'incarico.

4. Il suindicato Ufficio, esaminata la documentazione trasmessa, procede al conferimento dell'incarico con provvedimento del Direttore della predetta Direzione generale.

5. Entro trenta giorni dalla comunicazione del conferimento dell'incarico il medico, a pena di decadenza, deve rilasciare apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni, attestante l'insussistenza dei casi di incompatibilità di cui al successivo art. 3 ed il possesso dei requisiti e titoli dichiarati nella domanda.

6. La graduatoria ha validità annuale dalla pubblicazione dell'esito dell'avviso pubblico che avverrà con le stesse modalità previste dal 1 comma del presente articolo.

7. In caso di urgenza ed in mancanza di un'utile graduatoria, in deroga alle procedure di cui ai comma precedenti, l'ufficio SASN competente, dopo aver esaminato le domande agli atti, può proporre al Direttore della Direzione Generale delle prestazioni sanitarie e medico legali di conferire un incarico provvisorio di medico fiduciario all'aspirante ritenuto più idoneo, individuato sulla base dei criteri previsti dal comma 2 del presente articolo. Se concorda con tale proposta, il Direttore Generale conferisce l'incarico provvisorio al medico indicato, nelle more della pronta attivazione delle procedure per il conferimento dell'incarico definitivo.

8. In caso di necessità, nell'ambito aeroportuale l'attività medico-legale può essere esercitata dal Centro di pronto soccorso, previa apposita autorizzazione del Direttore generale della Direzione delle prestazioni sanitarie e medico legali. Tale attività è limitata esclusivamente all'emissione del primo giudizio d'inidoneità e/o del giudizio definitivo, con il rilascio della relativa certificazione ai fini medico-legali.

9. Fermo restando quanto previsto con decreto del Ministero della sanità del 27 maggio 1987 n. 322, recante "disciplina delle visite mediche domiciliari di controllo del personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile", l'incarico di medico generico fiduciario con il compito esclusivo di effettuare le visite di controllo viene conferito, in deroga alle procedure di cui al presente articolo, al medico ritenuto più idoneo tra quelli che sulla base dei criteri generali di cui al precedente comma 2, abbiano presentato domanda agli uffici SASN competenti.

Ai medici di cui al presente comma, si applicano, per la parte compatibile, le norme della presente convenzione.

10. In relazione ad esigenze particolari, l'effettuazione delle visite mediche di controllo può essere affidata, su richiesta degli Uffici SASN competenti, ai medici di controllo iscritti nelle liste speciali dell'INPS di cui al decreto del ministero del lavoro e delle previdenza sociale del 18 aprile 1996 o ai medici di controllo delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti.

### **Art. 3 - Incompatibilità**

L'incarico di medico fiduciario non può essere conferito al medico che:

- a) si trovi in una qualsiasi posizione non compatibile per specifiche norme di legge;
- b) sia titolare di un rapporto di lavoro dipendente presso qualsiasi ente pubblico o privato con divieto di libero esercizio professionale;
- c) sia titolare di un rapporto libero professionale convenzionale che lo obblighi all'osservanza di un orario di lavoro in un luogo diverso dal proprio ambulatorio, che non consenta l'espletamento dell'incarico di medico fiduciario;
- d) fruisca del trattamento ordinario o di invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto del 15 ottobre 1976 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

- e) svolga attività specialistica in regime convenzionale con il servizio sanitario nazionale o il Ministero della salute;
- f) sia cointeressato direttamente o indirettamente o abbia qualsiasi rapporto di interesse con case di cura convenzionate o industrie farmaceutiche;
- g) operi in virtù di un rapporto continuativo di collaborazione professionale presso case di cura private o strutture sanitarie di cui all'art. 43 della legge n. 833/78;
- h) sia iscritto o frequenti il corso di formazione in medicina generale, di cui al decreto legislativo n.256/91 e al decreto legislativo n.368/99;
- i) sia iscritto o frequenti i corsi di specializzazione di cui ai decreti legislativi n.257/91 e n.368/99.

L'insorgenza di uno dei motivi di incompatibilità di cui al presente articolo comporta l' immediata decadenza dall' incarico salvo espressa deroga autorizzata dal Ministero della salute sentita la commissione di cui al successivo art. 8 (commissione paritetica) per particolari situazioni.

#### **Art 4 - Compiti**

1. Il medico incaricato ai sensi della presente convenzione svolge i seguenti compiti:

A) PER IL PERSONALE NAVIGANTE MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE, LIMITATAMENTE ALLE SITUAZIONI E DURANTE I PERIODI IN CUI È ASSISTITO DAL MINISTERO DELLA SALUTE:

- prestazioni medico - chirurgiche ai fini di diagnosi e cura in ambulatorio, a domicilio ed a bordo delle navi in porto e/o in rada;
- richieste di visite specialistiche e di accertamenti di diagnostica medica e di laboratorio;
- proposte di ricovero e/o di cure termali;
- prescrizione di specialità medicinali e preparati galenici;
- visite in aeroporto o a bordo di navi in porto, in rada o in navigazione, procedendo all'eventuale accompagnamento in ospedale nei casi in cui le condizioni cliniche del navigante lo richiedano;
- aggiornamento del libretto sanitario e della relativa appendice in dotazione all' assistito;
- esecuzione delle norme di profilassi diretta, indiretta e specifica (siero vaccino profilassi);
- attività di collaborazione ad interventi di carattere epidemiologico;
- certificazioni occorrenti in relazione ai compiti svolti;
- tenuta ed aggiornamento dello schedario sanitario degli assistiti;
- trasmissione entro i termini prefissati, al competente ufficio SASN degli atti necessari a fini epidemiologici-statistici, per la liquidazione dei compensi e per gli eventuali controlli.

B) PER TUTTO IL PERSONALE NAVIGANTE MARITTIMO E DELL' AVIAZIONE CIVILE:

- giudizio di idoneità o inidoneità al lavoro;

- descrizione degli esiti di infortuni occorsi sul lavoro, su richiesta del SASN competente;
- accertamento dell'idoneità psicofisica alla navigazione, anche in conseguenza di infortuni;
- visite preventive di imbarco; tali visite possono essere effettuate eccezionalmente anche a bordo delle navi su preventiva autorizzazione dell'ufficio SASN competente;
- visite periodiche di idoneità del personale previste dalla vigente normativa sulla navigazione marittima, su autorizzazione dell'ufficio SASN competente ;
- redazione della certificazione ai fini medico-legali occorrente in relazione ai compiti svolti;
- trasmissione al competente ufficio SASN di copia della certificazione medico – legale;
- visite mediche di controllo di cui al decreto ministeriale 27 maggio 1987, n.322.

C) PER I FAMILIARI DEI SOGGETTI INDICATI ALLA PRECEDENTE LETTERA (A) CHE SEGUONO IL TITOLARE DEL RAPPORTO DI LAVORO DURANTE L'IMBARCO:

- prestazioni medico - chirurgiche ai fini diagnostici e terapeutici;
- richieste di visite specialistiche e di accertamenti di diagnostica medica e di laboratorio;
- proposte di ricovero;
- prescrizione di specialità medicinali e preparati galenici;
- esecuzione delle norme di profilassi diretta, indiretta e specifica (siero vaccino profilassi);
- trasmissione entro i termini prefissati all'ufficio SASN competente degli atti necessari a fini epidemiologici, per la liquidazione dei compensi e per gli eventuali controlli.

2. Il medico svolge le altre eventuali attività che, nell'ambito della peculiarità della funzione e del rapporto fiduciario, vengono richieste dal ufficio SASN competente.

Assicura, altresì, i compiti previsti dall'accordo per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 28/07/2000, compatibili con il presente accordo, nonché le prestazioni aggiuntive previste dall'allegato "D" dello stesso accordo.

#### **Art. 5 - Obblighi del medico**

1. Il medico è tenuto a prestare la propria attività professionale con le modalità previste dagli articoli 31 e 33 del vigente A.C.N. per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto dalla presente convenzione.

È altresì tenuto a comunicare immediatamente all'ufficio SASN competente ogni variazione attinente alla propria posizione lavorativa o che comunque possa influire sull'incarico di medico fiduciario.

2. Le visite ambulatoriali e domiciliari, finalizzate all'attività medico-legale, sono considerate in ogni caso urgenti; pertanto, le stesse, di norma, devono essere soddisfatte nel corso della stessa giornata, ove la richiesta pervenga entro le ore 10; se la richiesta, invece, viene recepita dopo le ore 10, la visita dovrà essere effettuata entro le ore 12 del giorno

successivo, anche al di fuori dell'orario di apertura del proprio ambulatorio o nei giorni in cui non si svolge attività ambulatoriale.

Nel caso che la richiesta di visita preventiva d'imbarco non venga recepita dal medico fiduciario, l'assistenza medico generica assicurata dai servizi di continuità assistenziale e di assistenza primaria del Servizio sanitario nazionale è sostitutiva, eccezionalmente, dell'attività medico legale di competenza del medico fiduciario, salvo convalida successiva.

I giorni e l'orario di apertura e chiusura dell'ambulatorio devono essere comunicati all'ufficio SASN competente.

Il medico deve utilizzare il previsto modulario per tutte le certificazioni, proposte e prescrizioni.

3. Alla cessazione dell'incarico il medico deve restituire all'ufficio SASN competente i modulari, i timbri e quant'altro ricevuto in consegna per l'espletamento dell'incarico.

4. L'inosservanza degli obblighi e dei compiti può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari, oltre al recupero delle eventuali somme erogate dal Ministero della Salute per prestazioni non spettanti.

#### **Art. 6 - Sostituzioni**

Il medico che si trovi nella temporanea impossibilità di espletare i compiti connessi al suo incarico è obbligato a darne tempestiva comunicazione all'ufficio Sasn competente, direttamente o tramite le strutture periferiche dello stesso ufficio, specificandone i motivi e la prevedibile durata e segnalando il nominativo del collega di sua fiducia che lo sostituisce.

Fermo restando quanto previsto al successivo comma, il medico non può farsi sostituire per più di sei mesi nell'arco di un anno, salvo autorizzazione del Ministero della Salute, sentita la commissione di cui al successivo art. 8.

Nei casi di sospensione di cui al successivo art. 7, alla nomina del sostituto provvede il competente ufficio Sasn del Ministero della salute.

Per le sostituzioni di breve durata i compensi sono corrisposti al medico titolare, mentre per quelle di durata superiore a 60 giorni continuativi, i compensi che spetterebbero al titolare, ivi compreso il contributo ENPAM, sono corrisposti al medico sostituto.

Nei confronti del medico sostituto non operano i motivi di incompatibilità di cui all'art.3 del presente regolamento.

#### **Art. 7 - Cessazione e sospensione dall'incarico**

1. L'incarico regolato dalla presente convenzione cessa:

a) per compimento del 65° anno di età, fermo restando, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 15-nonies del decreto legislativo n.229/99, che è facoltà del medico fiduciario di mantenere l'incarico per il periodo massimo di un biennio oltre il 65°anno di età, in applicazione dell'art.16 del decreto legislativo 503/92;

b) per insorgenza di un motivo di incompatibilità, di cui all'art.3 del presente accordo;

c) per decadenza ai sensi del successivo art. 9 comma 6;

d) per condanna passata in giudicato per reato punito con la reclusione;

e) per cancellazione o radiazione dall'albo professionale;

f) per incapacità fisica sopravvenuta, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dal competente ufficio SASN, che la presiede, da un medico designato dall'interessato e da un medico designato dal presidente dell'ordine dei medici o suo delegato, della provincia di residenza del medico.

g) per recesso del medico, da comunicare al competente ufficio Sasn con preavviso di almeno trenta giorni.

2. Per mutate esigenze di servizio il Ministero della Salute, sentita la Commissione paritetica di cui al successivo articolo 8, può dar luogo a revoca dell'incarico, dandone comunicazione all'interessato, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno un mese.

3. Il medico è sospeso dall'incarico nel caso di sospensione dall'albo professionale o emissione di mandato o ordine di custodia cautelare.

4. Nel predetto caso la ripresa del servizio deve essere autorizzata dal Ministero della salute, entro trenta giorni, dalla cessazione del provvedimento, di cui al precedente comma 3, previo parere della commissione di cui all'art.8 della presente convenzione.

5. In caso di grave inosservanza degli obblighi convenzionali che comporti disfunzioni del servizio, il rapporto può essere sospeso con provvedimento del Direttore Generale delle Direzione generale delle prestazioni sanitarie e medico legali. Contro il provvedimento è ammesso ricorso in opposizione al Direttore Generale medesimo che decide, con il parere della commissione di cui all'art. 8, entro 60 giorni dalla richiesta di riammissione.

6. Nel caso di recidiva di infrazioni che hanno già portato alla sospensione del rapporto, l'incarico può essere revocato con provvedimento del Direttore Generale della Direzione generale delle prestazioni sanitarie e medico legali, sentita la commissione paritetica.

#### **Art. 8 - Commissione paritetica**

1. Presso il Ministero della salute, Direzione generale delle prestazioni sanitarie e medico legali, è istituita, con provvedimento del Direttore generale, una commissione paritetica composta da:

a) quattro funzionari del Ministero della salute;

b) cinque medici fiduciari indicati dai sindacati firmatari della presente intesa.

Ciascun sindacato è rappresentato in seno alla commissione da almeno un componente, tenendo anche conto della maggiore rappresentatività in base alle deleghe conferite dai propri iscritti.

Per ogni membro effettivo è previsto un membro supplente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e che gli subentra in caso di decadenza.

Al componente supplente che sia diventato effettivo per una delle cause previste dal presente articolo subentra un nuovo membro supplente, indicato dalla sigla sindacale competente, con le stesse modalità previste dal presente articolo.

2. La commissione è presieduta dal Direttore generale della Direzione generale delle prestazioni sanitarie e medico legali o da un suo delegato.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero della salute.

La cessazione dell'incarico di medico fiduciario comporta anche la decadenza da componente della commissione.

Il membro sospeso dall'incarico di medico fiduciario è sostituito dal supplente.

3. La nomina dei cinque medici fiduciari e dei relativi supplenti è effettuata dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri entro 30 giorni dalla indicazione da parte dei sindacati firmatari del presente accordo, che provvedono a far pervenire i rispettivi nominativi alla FNOMCeO entro 60 giorni dalla pubblicazione del relativo regolamento sulla Gazzetta Ufficiale.

4. La nomina da parte della FNOMCeO dei componenti della commissione paritetica ha luogo entro i tempi di cui al precedente comma anche in assenza della indicazione di uno o più sindacati. Le indicazioni non effettuate da parte dei sindacati sono integrate dalla stessa FNOMCeO con propri rappresentanti, fino alla indicazione da parte dei sindacati aventi diritto.

La commissione delibera a maggioranza. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà dei componenti più uno.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

5. La commissione svolge i compiti ad essa demandati dal presente accordo e può formulare proposte per il miglioramento del servizio anche ai fini organizzativi.

6. La commissione è convocata dal presidente di sua iniziativa o a richiesta di almeno due sindacati firmatari.

7. Indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione, resta ferma la competenza degli ordini dei medici di sanzionare sotto il profilo deontologico i comportamenti dei medici che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali.

#### **Art 9 - Onorari**

1. Gli onorari previsti dall'art.5 della disciplina approvata con decreto ministeriale del 29 maggio 1998 n.226 sono rideterminati come segue:

a) Visita ambulatoriale e preventiva di imbarco dal 1° gennaio 1999 L. 20.800, pari ad € 10,74 (+2,3%); dal 1° gennaio 2000 L. 21.100, pari ad € 10,90 (+1,4%).

b) Visita domiciliare o in aeroporto o a bordo di nave in porto dal 1° gennaio 1999 L. 31.750, pari ad € 16,40 (+2,3%); dal 1° gennaio 2000 L. 32.200, pari ad € 16,63 (+1,4%).

Per le visite domiciliari effettuate al di fuori della cinta urbana è corrisposto , per l'utilizzo di autovettura da parte del medico, un compenso pari ad 1/5 del prezzo suggerito dall'AGIP per un litro di benzina verde per ogni chilometro percorso.

a) Visita a bordo di nave in rada dal 1° gennaio 1999 L. 82.250, pari ad €42,48 (+2,3%); dal 1° gennaio 2000 L. 83.400, pari ad € 43,07 (+1,4%).

b) Visita a bordo di nave in navigazione con eventuale accompagnamento di marittimo all'ospedale dal 1° gennaio 1999 L. 176.300, pari ad €91,05 (+2,3%); dal 1° gennaio 2000 L. 178.800, pari ad € 92,34(+1,4%).

c) Visita biennale dal 1° gennaio 1999 L. 41.100, pari ad € 21,23 (+2,3%); dal 1° gennaio 2000 L. 41.700, pari ad € 21,54 (+1,4%).

f) Visita preventiva d'imbarco effettuata a bordo di navi L.32.200, pari ad € 16,63; visite preventive d'imbarco successive alla prima L.21.100, pari ad € 10,90.

I compensi previsti per le visite sono maggiorati del 50% se la prestazione è richiesta ed eseguita tra le ore 20,00 e le ore 8,00 di tutti i giorni e tra le 08,00 e le ore 20,00 dei giorni festivi e del 30% per le prestazioni richieste ed eseguite tra le ore 10,00 e le ore 20,00 dei giorni prefestivi.

2. A decorrere dal 1 gennaio 1999 ai medici generici fiduciari incaricati dell'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante marittimo ed aereo, a titolo di concorso forfetario nelle spese sostenute per la disponibilità di un idoneo studio medico, per la collaborazione informatica, per il collaboratore di studio medico, per il personale infermieristico e per ogni altra spesa di carattere amministrativo sostenuta in relazione all'espletamento dell'attività, è corrisposta una maggiorazione di £. 1.200, pari ad € 0,62 per ogni prestazione effettuata, tenuto anche conto degli ulteriori compiti previsti dal comma 3 dell'art. 31 del vigente A.C.N. per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Ai fini della liquidazione degli onorari, entro il 15 di ciascun mese i medici devono, di norma, inviare all'ufficio SASN di competenza, direttamente o tramite le strutture periferiche, laddove esistono, la distinta mensile delle prestazioni erogate nel mese precedente, redatta secondo le istruzioni impartite dall'ufficio SASN.

I compensi di cui al presente articolo sono corrisposti entro il terzo mese successivo a quello di presentazione della distinta.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1999 gli onorari per le prestazioni aggiuntive di cui all'art. 4 lettera "C" ultimo comma, sono quelli previsti dall'allegato "D" all'accordo per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270.

5. Per la partecipazione a commissioni mediche per lo svolgimento di attività medico legali in favore del personale navigante la misura del compenso è pari a L. 135.000, pari ad € 69,72 (+2.3%), dal 1° gennaio 1999 e a L. 136.900, pari ad € 70,70 (+1,4 %), dal 1° gennaio 2000.

6. Per le prestazioni previste dalla presente convenzione ed erogate nell'espletamento dell'incarico di cui è titolare, al medico è fatto divieto di richiedere o percepire compensi a qualsiasi titolo dagli assistiti. L'accertata infrazione di tale divieto comporta la decadenza dall'incarico, salvo ogni altra azione a norma delle leggi vigenti.

#### **Art. 10 - Visite mediche domiciliari di controllo**

1. Le visite mediche domiciliari di controllo sono effettuate dai medici fiduciari del Ministero della Salute o, in relazione a particolari esigenze locali, dai medici fiduciari con il compito esclusivo di effettuare le visite mediche di controllo, secondo le modalità e le procedure stabilite dal decreto del Ministero della salute 27 maggio 1987 n. 322.

2. I compensi per le visite di controllo e l'importo fisso stabilito a titolo di spese di amministrazione sono quelli stabiliti con decreto ministeriale 12 ottobre 2000 adottato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della Salute, per i medici iscritti nelle liste speciali INPS per le visite di controllo a carico dei lavoratori assenti per malattia.

I compensi previsti per tali visite sono i seguenti:

- a) L.50.000, pari ad € 25,82, per visita di controllo domiciliare eseguita in giorno feriale;
- b) L.70.000, pari ad € 36,15, per visita di controllo domiciliare eseguita in giorno festivo;
- c) L.37.500, pari ad € 19,37, per visita di controllo domiciliare feriale non eseguita a causa di mancata reperibilità del lavoratore;
- d) L. 52.500, pari ad € 27,11, per visita di controllo domiciliare festiva non eseguita a causa di mancata reperibilità del lavoratore.

L'importo fisso stabilito, a titolo di spese di amministrazione, dall'art. 10 del decreto di questo Ministero 27 maggio 1987, n. 322 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1987, n. 179, è rideterminato nella misura di L. 8000, per i rimborsi dovuti dai richiedenti le visite di controllo per il personale navigante.

3. Per l'utilizzo di autovettura da parte del medico è riconosciuto, per ogni chilometro di percorso effettuato fuori dalla cinta urbana, un compenso pari ad 1/5 del prezzo suggerito dall'AGIP per un litro di benzina verde.

4. Qualora la visita medica di controllo sia da effettuare in isole nel cui territorio non sia stato nominato un medico e nelle quali non sia reperibile in loco altro medico di controllo iscritto nelle liste speciali dell'INPS o delle Aziende sanitarie locali e sempre ch  l'orario dei mezzi pubblici di collegamento consenta il rispetto delle fasce orarie e il rientro in giornata, il compenso di cui al comma 1, lettere a) b) c) d),   maggiorato del 50% e il compenso di cui al comma 2   sostituito dal rimborso delle spese di traversata effettivamente sostenute e documentate, secondo la tariffa " passeggero" dei mezzi navali di linea, nonch  di eventuale uso di servizio pubblico di taxi nell'isola.

5. Per l'ipotesi di cui al precedente comma   riconosciuto, altres , qualora il rientro sulla terraferma non possa avvenire secondo gli orari dei mezzi di trasporto entro le ore 14, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per un pasto, entro il limite massimo di L.45.000, rivalutate annualmente in relazione agli aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1 dicembre 2000.

7. L'impresa di navigazione e l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) richiedenti sono tenuti a rimborsare al Ministero della Salute il compenso e l'importo fisso, a titolo di spese di amministrazione, di cui ai commi precedenti.

#### **Art 11 - Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi.**

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo a cura del Ministero della salute i medici fiduciari sono assicurati contro i danni da responsabilit  professionale verso terzi e contro gli infortuni subiti a causa e in occasione dell'attivit  professionale ai sensi del presente Accordo.

2. Le polizze sono stipulate per i seguenti massimali:

a) per la responsabilit  verso terzi:

L. 2.000.000.000 per sinistro;

L. 1.000.000.000 per persona;

L. 500. 000.000 per danni a cose o ad animali;

b) per gli infortuni:

L. 1.500.000.000.per morte o invalidit  permanente;

L. 150.000 giornalieri per un massimo di 300 giorni all'anno per invalidit  temporanea assoluta.

3. Le relative polizze sono portate a conoscenza dei Sindacati di categoria firmatari del presente accordo.

#### **Art. 12 - Contributo Previdenziale e per l'assicurazione di malattia**

1. Dal 1  gennaio 1998 sugli onorari di cui al precedente art. 9, il Ministero della salute versa trimestralmente un contributo previdenziale a favore del competente fondo di previdenza di cui al 2  comma del punto 6 dell'art. 9 della legge

29 giugno 1977, n. 349, pari al 13% (tredici per cento) di tutti i compensi previsti dal presente accordo, di cui l'8,125% (otto virgola centoventicinque per cento) a carico del Ministero della salute e il 4,875% (quattro virgola ottocentotrentacinque per cento) a carico del medico.

2. I contributi devono essere versati all'ente gestore del fondo di previdenza trimestralmente, con l'indicazione dei medici a cui si riferiscono e della base imponibile su cui sono calcolati, entro 30 giorni successivi alla scadenza del trimestre.

3. Per fare fronte al pregiudizio economico derivante dall'onere della sostituzione per eventi di malattia e di infortunio, anche in relazione allo stato di gravidanza e secondo quanto disposto dalla legge n.379 del 1990, è posto a carico del Ministero della Salute un onere pari allo 0,36% dei compensi lordi da utilizzare per la stipula di apposite assicurazioni.

4. Con le stesse cadenze del contributo previdenziale di cui al comma 1 il ministero della Salute versa all'ENPAM il contributo per l'assicurazione di malattia affinché provveda a riversarlo alla compagnia assicuratrice con la quale i sindacati firmatari del presente accordo avranno provveduto, entro 90 giorni dalla pubblicazione, a stipulare apposito contratto di assicurazione mediante procedura negoziale ad evidenza pubblica.

### **Art. 13 - Medici domiciliari**

La presente convenzione, per la parte compatibile, si applica anche ai medici fiduciari con incarico limitato alle sole visite domiciliari, nelle località sedi di ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute.

I medici di cui al comma precedente effettuano anche visite preventive di imbarco, urgenti, nelle ore di chiusura degli ambulatori degli uffici SASN., con le modalità previste dall'art. 5, 2° comma della presente convenzione.

### **Art 14 - Quote sindacali**

Il Ministero della salute si impegna a riscuotere, sulla base di apposita delega, le quote associative dovute ai sindacati di categoria dai medici incaricati ai sensi delle presenti norme.

Le quote rimosse sono versate ai sindacati interessati, con l'elenco dei medici ai quali sia stata effettuata la ritenuta sindacale e con l'indicazione delle relative quote.

Restano valide le deleghe eventualmente rilasciate in precedenza.

### **Art. 15 - Esercizio del diritto di sciopero**

Prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione

1. In occasione di scioperi della categoria, deve essere garantita l'erogazione delle seguenti prestazioni medico-legali:

- a) visite per infortunio o malattia ai marittimi imbarcati;
- b) visite periodiche di idoneità alla navigazione a marittimi forniti di pronto imbarco;
- c) visite preventive ai marittimi forniti di richiesta di pronto imbarco.

2. Il diritto di sciopero dei medici fiduciari è esercitato con un preavviso di 15 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero contestualmente al preavviso indicano anche la durata dell'astensione dal lavoro.

3. I medici fiduciari che si astengono dal lavoro in violazione delle norme del presente articolo sono soggetti alla eventuale applicazione delle sanzioni, previste dall'art.7 comma 7 del presente accordo.

4. Le OO.SS si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero:

a) nel mese di agosto ;

b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee nazionali e referendarie;

c) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali, e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali;

d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio;

e) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo;

5. In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale, gli scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi.

#### **Art. 16 - Aggiornamento professionale obbligatorio**

1. I medici fiduciari che operano esclusivamente per il Ministero della salute, e i medici che operano anche per le aziende USL in qualità di medici di assistenza primaria, sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento generali e speciali organizzati dal Ministero medesimo, per la durata massima di 40 ore annue.

2. Per la partecipazione ai corsi obbligatori di aggiornamento viene corrisposto il rimborso delle spese di viaggio con mezzi di trasporto pubblico.

3. L'Ufficio Sasn competente può riconoscere come utili ai fini dell'aggiornamento obbligatorio-formazione permanente, nei limiti di 32 ore annue, la partecipazione ai corsi organizzati dagli ordini professionali e dalle Aziende USL ed ai seminari, ai congressi, ai convegni ed alle altre manifestazioni consimili comprese nei programmi delle suindicate aziende, nonché ai corsi organizzati da Università, ospedali, Istituti di ricerca, società scientifiche o organismi similari, autorizzandone la partecipazione senza oneri a carico dello stesso. Il suddetto limite è elevato a 40 ore annue per i medici di medicina generale titolari anche di incarico di assistenza primaria per il SSN.

#### **Art. 17 - Oneri**

Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente accordo, valutati per gli anni 1999 e 2000 in complessive L....., pari ad €....., si farà fronte con gli stanziamenti del capitolo ..... dello stato di previsione della spesa del Ministero della Salute (\*)

#### **Norma transitoria n.1**

I medici fiduciari cui sia stato conferito un incarico provvisorio, in attività alla data di sottoscrizione del presente accordo, sono confermati nell'incarico a tempo indeterminato, a condizione che siano in possesso dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico dalla presente convenzione, con esclusione del requisito del limite di età per l'accesso all'incarico.

#### **Norma transitoria n. 2**

Fino all'insediamento della commissione di cui all'articolo 8 del presente accordo, è confermata la commissione attualmente in carica.

#### **Dichiarazione a verbale n.1**

Le parti si impegnano a rivedersi per l'aggiornamento della modulistica in uso, al fine di adeguarla alle esigenze dell'assistenza sanitaria e medico legale.

#### **Dichiarazione a verbale n.2**

Le parti si impegnano a rivedersi al fine di stabilire criteri per la formazione continua dei medici fiduciari, in analogia a quanto previsto dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n.271 del 2000 per i medici ambulatoriali del SSN.

#### **Dichiarazione a verbale n.3**

Il Ministero della salute si impegna a verificare la possibilità di estendere la copertura assicurativa, di cui all'art. 11 del presente accordo, anche alle spese legali sostenute dal medico per fatti inerenti l'attività svolta per conto del Ministero, nei procedimenti giudiziari conclusi con esito favorevole al medico stesso.

#### **Dichiarazione a verbale n.4**

Le eventuali altre attività richieste al medico fiduciario ai sensi del 1° capoverso comma 2 dell'art.4 del presente accordo, che comportino un maggiore onere, saranno tenute in considerazione in occasione del successivo rinnovo contrattuale.

21 novembre 2002

*(\*) Per l'applicazione del presente regolamento, siamo in attesa della conferma da parte del Ministero delle Finanze.*